



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 30.04.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL' AQUILA

Oggetto: Indizione procedura selettiva per titoli e colloquio relativa al conferimento di n. 9 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione (geometri, ingegneri e architetti), per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione - “Profilo Esperto Tecnico”.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che con la sopra citata normativa si è manifestata la volontà e la necessità di pervenire alla semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei contributi di riparazione, ed in particolare ad uno snellimento delle attività di valutazione dei progetti, in quanto sono state introdotte, attraverso il modello parametrico, modalità oggettive e unificate nella determinazione e verifica dei contributi di riparazione;

Preso atto della Relazione annuale al Parlamento per l'annualità 2017 sullo stato della ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in cui viene indicato come termine ultimo il 31 dicembre 2022 per la ricostruzione privata nel Comune dell'Aquila;

Considerato che lo stanziamento annuale di assistenza tecnica, anche per il 2020, è effettuato in base alla ricognizione del personale effettuata nel 2015 dalla Struttura di Missione. In tale ricognizione, l'assistenza tecnica riguarda l'utilizzo di n. 50 posizioni lavorative;

Considerato che anche per l'annualità 2020 lo stanziamento di assistenza tecnica non ha subito variazioni rispetto al 2015;

Considerato che per il corretto raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio è necessario il ricorso a incarichi esterni di esperti di alto profilo, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 agosto 2012, e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, in possesso di specifiche competenze in materia di:

- normativa urbanistica ed edilizia; analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008, successivamente modificato dal Decreto del 17 01 2018, nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture;
- valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare dei computi metrici ed estimativi delle voci di intervento al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, oggettivi e soggettivi, tecnici e strutturali, e di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti per la ricostruzione privata;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato, altresì, che occorre portare a termine alcuni aspetti determinanti e strettamente necessari al proseguimento dell'attività di ricostruzione ed in particolare il completamento dell'attività di istruttoria delle pratiche di richiesta del contributo;

Considerato che oltre all'aspetto prettamente qualitativo di questa fase della ricostruzione, occorre considerare anche l'aspetto quantitativo, stante anche la volontà dell'Ufficio di accelerare i procedimenti di riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento ai centri storici del capoluogo e delle frazioni;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Dato atto che l'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 afferma: *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.”*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi...ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”;

Considerato che l'Ufficio Speciale ha impresso una forte accelerazione nelle attività di ricostruzione al fine di poter chiudere in termini ragionevoli le attività di ricostruzione;

Preso atto che a fronte della dotazione di risorse umane prevista dal sopra citato decreto istitutivo degli Uffici Speciali per la ricostruzione, pari a 50 unità complessive, attualmente ne sono in servizio soltanto n. 30;

Considerato che si è già realizzato un notevole risparmio di spesa per lo Stato a seguito dell'ingente calo di personale in dotazione all'Ufficio Speciale;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato che, in seguito alla ricognizione delle risorse umane a disposizione, per lo svolgimento delle attività tecniche in questione, l'Ufficio Speciale ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale già in servizio, stante l'ingente carico di lavoro che già grava sullo stesso;

Preso atto che per lo svolgimento delle attività è necessaria una comprovata specializzazione nelle materie in questione, per il loro alto grado di specialità e complessità;

Accertata l'inesistenza di graduatorie utili, da cui attingere personale specializzato;

Considerato che l'Ufficio Speciale non ha possibilità di effettuare in maniera autonoma concorsi per il reperimento di personale, in modo da colmare le carenze di personale;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che in data 31 gennaio 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri, è stato decretato lo stato di emergenza per il rischio sanitario a seguito della diffusione del virus Covid 19;

Visto l'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 con cui si dispone la possibilità di effettuare procedure per l'affidamento di incarichi con modalità telematiche;

Considerato che l'USRA ha implementato delle modalità organizzative e degli strumenti informatici, atti a fronteggiare l'emergenza e a garantire un livello adeguato di produttività. Nello specifico è stata creata una piattaforma informatica per la presentazione dei progetti di ricostruzione privata, che ha prodotto un incremento delle istanze;

Considerato che l'obiettivo insorgente, legato a questa particolare situazione emergenziale, è quello di proseguire e di incrementare l'attività istituzionale svolta, culminante nell'emanazione dei provvedimenti finali da cui deriva il formale riconoscimento del contributo di ricostruzione da parte del Comune dell'Aquila;

Considerato che l'attività descritta, in questa specifica situazione emergenziale, contribuisce alla ripresa economica del territorio e non solo, anche alla luce della riapertura dei cantieri a far data dal 4 maggio 2020;

Considerato che la produttività dell'Ufficio Speciale non ha subito flessioni nei mesi di marzo ed aprile, a seguito delle disposizioni restrittive, rimanendo in linea con i periodi precedenti all'emergenza;

Considerato che la procedura selettiva dovrà necessariamente esplicarsi con modalità telematiche, al fine di garantire le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che con l'avanzamento delle attività di ricostruzione il numero di consulenti esterni necessari a garantire la speditezza dei processi di ricostruzione è in diminuzione (annualità 2018 n. 14 consulenti esterni e annualità 2019 n. 11 consulenti);

Ritenuto pertanto procedere alla indizione di una procedura selettiva per titoli e colloquio relativa al conferimento di n. 9 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

specializzazione (geometri, ingegneri e architetti), per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione **“Profilo Esperto Tecnico”**;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del seguente atto.

- a) di indire una procedura selettiva, per titoli e colloquio, relativa al conferimento di n. 9 incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione (geometri, ingegneri, architetti), per lo svolgimento di attività connesse alla ricostruzione **(Profilo Esperto Tecnico)**, di cui all'allegato Avviso (All. A);
- b) di approvare l'allegato Avviso **“Profilo Esperto Tecnico”** (All. A) che esplicita i requisiti e le specificità del profilo professionale e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- c) che le modalità di selezione degli esperti avverranno attraverso la valutazione dei titoli e procedure telematiche per il colloquio, al fine di rispettare la normativa emergenziale legata alla pandemia del virus Covid 19 e alla necessità di garantire il distanziamento sociale e le misure di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) di stabilire che i contratti di consulenza avranno durata di 12 mesi decorrenti dal 1° giugno 2020, non saranno rinnovabili e saranno prorogabili limitatamente al completamento delle attività oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento e per ritardi non imputabili al collaboratore. Alla data di pubblicazione della presente determina, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2020;
- e) di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
- f) di dare atto che le spese inerenti il presente provvedimento verranno quantificate con successivo provvedimento all'esito dello svolgimento della procedura selettiva;
- g) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale;
- h) di stabilire che la pubblicazione sul sito assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati.

L'Aquila, 30 aprile 2020

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione di L'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano